

## Attività compatibili con la frequenza del dottorato - Riferimenti normativi

L. 448/2001	art. 52, c. 57	In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
D.M. 45/2013	art. 7	Le università disciplinano con proprio regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e della conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso la stessa università in cui frequenta la scuola di specializzazione; b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima; c) il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestata dal consiglio della scuola di specializzazione; d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.
	art. 11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le università possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.</li> <li>2. Le università possono altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.</li> <li>3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.</li> <li>4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.</li> <li>5. Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 5, i regolamenti dei corsi di dottorato possono tra l'altro prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.</li> </ol>
	art. 12, c. 1	L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 e dagli articoli 7 e 11.
	art. 12, c. 4	I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
Regolamento in materia di corsi di dottorato (D.R. n. 1468/2016 del 05/12/2016)	art. 16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le seguenti attività sono compatibili con la frequenza di un corso di dottorato, subordinatamente all'autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti e previo parere favorevole del supervisore: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tirocinio pratico e professionale non contemplato nel percorso dottorale, purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire lo svolgimento delle attività del corso di dottorato e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;</li> <li>b. attività di tutorato e di didattica integrativa, non contemplate nel percorso formativo, per un massimo di 60 ore per anno accademico;</li> <li>c. attività retribuite previa verifica della compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative relative al corso. In particolare, resta fermo che, per i dottorandi con borsa, le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del corso di dottorato; per i dottorandi senza borsa va, in ogni caso, valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi.</li> </ol> </li> <li>2. In relazione allo svolgimento di attività retribuite ai sensi del punto c. del comma precedente, al termine di ogni anno accademico i dottorandi con e senza borsa sottopongono al Collegio dei docenti una nuova richiesta di autorizzazione corredata da una dichiarazione del supervisore</li> </ol>

		<p>attestante la compatibilità delle attività lavorative con il proficuo svolgimento delle attività formative. Il Collegio dei docenti adotta le conseguenti decisioni, compresa, nei casi più gravi, l'esclusione dal corso di dottorato.</p> <p>3. Ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ammessi ai corsi di dottorato si applica la normativa vigente in tema di compatibilità.</p> <p>4. Per i medici in formazione specialistica iscritti ad un corso di dottorato ai sensi del successivo art. 19, si applica, in materia di attività compatibili, quanto previsto nella normativa vigente, nel Regolamento dell'Università in materia di scuole di specializzazione, nonché nel contratto di formazione specialistica.</p>
	art. 17	<p>1. L'iscrizione ad un corso di dottorato è incompatibile con:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. iscrizione ad altro corso di dottorato, a corsi di laurea e laurea magistrale e a master universitari di I e II livello, inclusi i corsi erogati dagli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, fatta eccezione per l'iscrizione a corsi di dottorato in cotutela e a singoli insegnamenti;</li> <li>b. iscrizione a scuole di specializzazione, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 19;</li> <li>c. incarico di professore a contratto per la titolarità di insegnamenti, di moduli didattici e di formazione linguistica presso qualsiasi Ateneo o Ente che rilasci titoli accademici;</li> <li>d. attività ritenute non compatibili dal Collegio dei docenti con lo svolgimento delle attività del corso di dottorato ai sensi di quanto previsto dall'art. 16.</li> </ol> <p>2. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali, internazionali o di Paesi esteri, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività deldottorando;</li> <li>b. il trattamento economico corrisposto ai medici in formazione specialistica. L'erogazione della borsa di studio è sospesa per il periodo di contemporanea iscrizione con la scuola di specializzazione medica;</li> <li>c. assegni di ricerca. I beneficiari di assegni di ricerca, vincitori di borsa di studio nell'ambito di un corso di dottorato, devono rinunciare irrevocabilmente all'assegno o alla borsa di studio entro la data di inizio dei corsi.</li> </ol> <p>3. La violazione delle incompatibilità di cui alle lettere a. e b. del comma 1 determina la decadenza dalla seconda iscrizione. La violazione delle restanti incompatibilità e divieti di cumulo di cui ai commi precedenti comporta l'esclusione dal corso di dottorato.</p>

# “Posso svolgere attività retribuita compatibile con la frequenza del corso di dottorato?”

